

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FERA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Omaggio al Re Imperatore e al Duce . . .	163
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme di adeguamento al personale insegnante delle disposizioni circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni (999) . . .	163
Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari (1000) . . .	166
Norme transitorie concernenti il personale insegnante e le tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra (1009) . . .	168
Comunicazione del Presidente	169

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Andreoli, Michetti, Mezzasoma, Pagliani, Pallotta, Pace Biagio, Vannuccini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Omaggio al Re Imperatore e al Duce.

PRESIDENTE rileva che dall'ultima riunione grandi eventi militari e storici si sono succeduti e altri maturano. Mentre la nuova civiltà europea si sviluppa e afferma, creata dal sacrificio e dall'eroismo dei due popoli dell'Asse, il pensiero si eleva in umiltà e in devozione, che l'antica fede alimenta e avviva, alla Maestà del Re Imperatore, di cui l'Italia ha celebrato ieri il quarantesimo anno di Regno glorioso; al Duce e alla sua opera di « portata secolare ».

Forse era destino della nostra generazione di dover patire e operare da forte. È tornato ad essere questo il destino di Roma, perchè Roma ancora desse il suo spirito al mondo. Ma in ciò è la nostra maggiore fortuna: chè Dio ci ha concesso l'onore di servire agli ordini di un grandissimo Capo la causa della nostra Patria immortale. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento al personale insegnante delle disposizioni circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni. (999)

PRESIDENTE osserva che, se il numero è potenza e se i rapporti fra le Nazioni sono diventati e sono destinati a restare « rapporti di forza », provvedimenti come l'odierno di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

segno di legge si impongono in ogni settore della pubblica amministrazione.

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, che detta norme per adeguare al personale insegnante le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e delle promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato. Talune disposizioni di questo decreto-legge, che potevano prestarsi a dubbie interpretazioni in relazione al personale insegnante, vengono chiarite: così ai fini del trattamento da farsi ai professori straordinari degli istituti di istruzione media; della esclusione dei celibi dall'ufficio di preside e direttore degli istituti stessi; dell'inquadramento dei professori nei casi di passaggio di ruolo e nei casi di regificazione degli istituti non governativi, nonché per quanto si riferisce alla nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie e al passaggio a ordinari degli attuali professori straordinari delle Regie Università, non coniugati o vedovi.

A tale proposito, segnala — incidentalmente — che nel testo stampato del disegno di legge, per un evidente spostamento tipografico, non sono distinti l'articolo 6, che si compone indubbiamente del solo primo comma dell'attuale unico articolo (« Gli attuali presidi e direttori dei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nel caso di restituzione al ruolo degli insegnanti, vengono inquadrati nel detto ruolo in base alla complessiva anzianità di servizio, a prescindere dallo stato di coniugato o di vedovo ») e l'articolo 7, che invece deve iniziarsi con l'attuale secondo comma (« I vincitori dei concorsi..... » etc.)

PRESIDENTE avverte che si terrà conto dell'errore tipografico e si distingueranno i due articoli in sede di discussione e di coordinamento.

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*, pur rendendosi conto delle ragioni che possono determinarla, segnala la diversità di trattamento fatta ai professori straordinari delle scuole medie ed ai professori straordinari delle Università. Infatti, mentre per l'articolo 1 i primi, ove non siano in possesso del requisito di coniugato o vedovo, sono mantenuti in servizio — dopo il triennio di prova — col grado di straordinari sino a quando tale requisito non acquistino, i professori straordinari delle Università, a norma dell'articolo 8, conseguono la nomina al grado di ordinario al termine del triennio di prova,

secondo le norme vigenti, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 355.

GIOVANNINI osserva che i professori straordinari delle Università, se rimanessero per un tempo indeterminato in tale grado, verrebbero a trovarsi in una situazione di minore autorevolezza didattica. Infatti, siccome alla fine del triennio di prova vi è obbligatoriamente un giudizio di merito per la promozione, il professore straordinario — sino a quando rimane tale — non è considerato dall'ordinario come un vero e proprio collega, perchè potrebbe anche non essere confermato.

In tal senso, dunque, la disposizione del disegno di legge sembra pienamente giustificata.

CAMBI nota che questo trattamento di eccezione vale — nel caso presente — soltanto per il passaggio da professore straordinario a ordinario; ma che, evidentemente, per conseguire ulteriori promozioni di grado, il docente universitario dovrà avere il requisito previsto dalle disposizioni di carattere generale, essere cioè coniugato o vedovo.

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*, ritornando sulla propria osservazione, conviene che la disposizione contenuta nell'articolo 8 ha carattere particolare e transitorio, in quanto si riferisce agli « attuali professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori universitari », cioè a quelli che si trovavano in tale posizione prima della emanazione delle norme sull'obbligo del matrimonio.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conferma che la disposizione dell'articolo 8 riguarda una minoranza di professori, i quali avevano già il grado di straordinario quando sopravvennero le disposizioni di carattere demografico.

Dopo l'adozione delle restrizioni suddette — infatti — i vincitori dei concorsi, se celibi, non sono andati a posto, e cioè non sono neppure straordinari: l'articolo 8 non rappresenta, dunque, una sanatoria a favore di costoro.

Nel caso presente, invece, si tratta di un limitato numero di professori straordinari, taluni dei quali erano addirittura stati oggetto di una relazione favorevole e avevano, in sostanza, conseguito una speciale posizione che è parso opportuno rispettare, senza il vincolo delle disposizioni demografiche, anche perchè la qualifica di ordinario non attribuisce una diversa funzione, ma inizia soltanto una carriera. È naturale che, se anche dopo la nomina ad ordinari, questi professori

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

conservano il celibato, non potranno conseguire successive promozioni di grado.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 5*).

Ricorda che, secondo il rilievo del Relatore, l'articolo 6 è il seguente:

« Gli attuali presidi e direttori dei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nel caso di restituzione al ruolo degli insegnanti, vengono inquadrati nel detto ruolo in base alla complessiva anzianità di servizio, a prescindere dallo stato di coniugato o di vedovo ».

Lo pone in discussione.

(*È approvato*).

Pone in discussione l'articolo 7 che risulta formulato come segue:

« I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, che non possiedono lo stato di coniugato o vedovo, non possono ottenere la nomina se non dopo che abbiano, entro il biennio di validità della terna dei vincitori, contratto matrimonio ».

« Il secondo e il terzo graduato, che possiedono lo stato di coniugato o di vedovo, possono essere nominati prima di coloro che li precedono in graduatoria, qualora questi siano celibi ».

« Rimangono ferme tutte le altre norme vigenti in ordine alla procedura da osservarsi per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie ».

FIORETTI ERMANNÒ richiama l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo, a norma del quale il secondo ed il terzo graduato, se coniugati o vedovi, possono essere nominati prima dei vincitori, nel caso che costoro siano celibi.

Ciò lascerebbe credere che il primo graduato, celibe, durante l'attesa dei due anni concessi dalla legge per contrarre matrimonio, possa vedere il proprio posto occupato dal secondo o dal terzo graduato.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, rileva che la legge non stabilisce che il secondo ed il terzo graduato debbano andare ad occupare i posti in luogo dei vincitori, ma semplicemente che « possono essere nominati prima di coloro che li precedono in graduatoria, qualora questi siano celibi ».

Ricorda che non esiste un diritto specifico dei vincitori dei concorsi: esiste soltanto

una graduatoria di capacità. L'Università che ha bandito il concorso è vincolata soltanto da un obbligo: di chiamare un ternato vincitore qualora intenda avvalersi del concorso stesso.

La disposizione del secondo comma mira ad evitare che il movimento delle cattedre e degli aspiranti alle cattedre resti bloccato dal prolungamento della condizione di celibato dei vincitori. Essa, per ciò, non toglie ai vincitori celibi il diritto alla nomina; lo limita soltanto.

Non essendo, infatti, ammissibile che una cattedra vacante resti senza professore per due anni, si dà facoltà alle Università, e naturalmente anche al Ministro, di nominare il secondo o il terzo graduato, se coniugati o vedovi. Non si modifica, quindi, alcuna posizione esistente nè si ledono diritti acquisiti, ma si evita una situazione che, anche ai fini morali, non corrisponderebbe allo spirito delle norme demografiche.

PRESIDENTE ritiene anch'egli che questo sia l'intendimento della norma prevista dall'articolo 7.

FIORETTI ERMANNÒ dichiara che le osservazioni del Sottosegretario a proposito delle nomine da parte delle Università chiariscono il dubbio da lui prospettato.

GIOVANNINI ritiene che vi sia una contraddizione fra il disposto del primo e quello del secondo comma dell'articolo: infatti, se la cattedra vacante è unica, coprendola con il secondo o col terzo graduato in quanto ammogliati o vedovi, si viene ad annullare la facoltà concessa al primo graduato di contrarre matrimonio entro il biennio di validità della terna.

La contraddizione non sussiste, invece, se il secondo ed il terzo graduato sono chiamati in Università diverse da quella che ha bandito il concorso.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che il diritto del vincitore non è menomamente leso in quanto anche se non è chiamato a coprire l'unico posto eventualmente vacante, nulla vieta che possa essere chiamato da altre Facoltà qualora entro il periodo di due anni contragga il matrimonio.

Trova strano che, in materia di norme dettate a scopo demografico, ci si preoccupi soverchiamente dei danni che possono derivare dall'applicazione di una disposizione che ad esse si ricollega ed esprime l'impressione che una siffatta preoccupazione possa trovarsi in contrasto con lo spirito e con lo scopo della legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Con la norma sancita dall'articolo 7 il Ministro dell'educazione nazionale desidera ammonire coloro i quali aspirano alla carriera universitaria che le norme demografiche del Regime saranno rigorosamente applicate; prega, pertanto, la Commissione di approvare l'articolo nel suo testo attuale.

GIOVANNINI desidera chiarire che non era suo intendimento sollevare obiezioni contrarie allo spirito e alle finalità del disegno di legge. Ricorda peraltro che, secondo l'attuale regolamentazione dei concorsi universitari, il secondo ed il terzo graduato non possono andare a posto, fino a che non vi sia andato il primo. L'innovazione, secondo il suo avviso, dovrebbe essere diretta ad impedire che, se il primo graduato non è ammogliato, rimangano bloccati anche il secondo ed il terzo posto. Ma se, con l'articolo 7, da una parte si concede al vincitore, che non sia ammogliato o vedovo, un biennio per contrarre matrimonio, e dall'altra si fa occupare il suo posto dal secondo graduato, praticamente la norma del 1° comma è frustrata. Riconosce, tuttavia, che l'applicazione della norma è, in definitiva, affidata all'intervento equilibratore del Ministro.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, afferma ancora una volta che la disposizione dell'articolo 7 non lede alcun diritto o interesse.

D'altra parte, mentre non si può ammettere che la stabilità degli insegnamenti sia subordinata al celibato dei vincitori dei concorsi, si deve riconoscere il significato anche morale della facoltà data alle Università e al Ministro, di procedere eventualmente alla nomina del secondo e del terzo graduato.

(L'articolo 7 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano pure gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari. (1000)

PRESIDENTE mette in rilievo che, dopo l'emanazione della Carta della Scuola, è questo il primo provvedimento a favore dell'Università, alla quale il Regime ha affidato la missione di formare la coscienza politica e umana delle nuove generazioni: responsabilità grave — dal punto di vista morale, politico e culturale — la quale esige che i prin-

cipi della Carta reggano stabilmente l'ordine universitario. E, se i professori e gli studenti debbono compiere con scrupolo il loro dovere, è pur indispensabile che all'Università si forniscano i mezzi perchè essa — come si legge nella relazione ministeriale — possa adeguarsi prontamente a ogni impulso della Nazione verso la risoluzione degli importantissimi suoi problemi di espansione e di potenza. Bisogna dare atto, però, che la Scuola in questi ultimi anni ha lavorato; e nell'eccezionale periodo storico, che la Patria vive, sono parole dell'ultima relazione del camerata Bottai al Duce, ha mirato a rendere sempre più intima la sua adesione al Regime.

PENTIMALLI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione e che aumenta il numero dei posti di professore di ruolo nelle Università, risponde al bisogno, da lungo tempo sentito, di adattare gli Istituti superiori al progresso rapidissimo della vita civile. L'ideale di cultura e di educazione nazionale, infatti, dopo l'avvento del Fascismo, si è assai allargato, perchè un grande Stato, come è diventato il nostro, ha l'obbligo di seguire e partecipare alle competizioni mondiali. Le Università italiane hanno risentito prontamente il nuovo spirito; ma per poter rispondere nobilmente e altamente ai nuovi ideali della Patria, è pure necessario che la loro struttura scientifica e didattica sia irrobustita: a ciò provvede, appunto, l'odierno provvedimento, che — come ha già detto — aumenta in misura notevole, se pure non grande in rapporto alle esigenze scientifiche e didattiche delle Università, i posti di ruolo, in maniera che almeno le principali lacune vengano ad essere colmate.

Deve principalmente rilevare il profondo significato etico e politico del disegno di legge, presentato dal Governo in un momento, nel quale tutte le risorse finanziarie del Paese sono devolute a vincere la dura lotta, in cui ci troviamo impegnati nell'urto tra due concezioni opposte della civiltà; in un momento, cioè, nel quale le necessità della lotta non consentirebbero di distogliere il denaro pubblico per scopi che non siano di guerra.

Ricorda che il giorno dopo la dichiarazione di guerra, e precisamente l'11 giugno, il Governo ha presentato un disegno di legge — divenuto la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769 — per la riduzione delle spese relative ai servizi civili: se, pertanto, esso aumenta le assegnazioni fatte alle Università, vuol dire che il Regime Fascista considera le Univer-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sità stesse come strumento di guerra, nel presente e nell'avvenire del Paese, perchè sa che la Scienza e le Università sono leve gagliarde per il potenziamento dei popoli; perchè sa che superiorità intellettuale significa sempre supremazia politica e spesso anche supremazia economica.

È questo un alto riconoscimento del Governo verso le Università, e vuole essere anche un atto di fiducia, e di ciò le Università sono profondamente riconoscenti.

Illustrando il contenuto del disegno di legge, nota che — in riguardo alle materie di insegnamento — dei nuovi 38 posti di ruolo, 8 sono stati assegnati alle scienze, 7 alla giurisprudenza, 6 alle lettere, 5 al magistero, 4 alla medicina e chirurgia, 2 all'agricoltura, 2 alle scienze politiche, 1 all'architettura, 1 all'ingegneria, 1 all'ingegneria mineraria e 1 alla economia e commercio.

Come si vede, sono in forte prevalenza le materie letterarie, le quali, tra Facoltà lettere e Magistero, assorbono 11 dei nuovi posti di ruolo. Ciò può essere forse in relazione con la riforma della scuola media, in quanto — essendo stati assegnati alla scuola media nuovi compiti — è naturale che le esigenze dell'insegnamento divengano maggiori nelle Facoltà di lettere e nelle Scuole di magistero.

Circa l'assegnazione di un posto a ciascuna delle Facoltà di scienze di Firenze, Padova e Torino, perchè sia provveduto alla istituzione di cattedre di antropologia oppure di altro insegnamento razziale, si dichiara piuttosto scettico sulla possibilità di coprire contemporaneamente e in modo degno queste tre cattedre, perchè, sino a pochi mesi fa, in Italia mancavano seri cultori di discipline razziali. Rivolge, anzi, una raccomandazione al Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale: che nei concorsi per le discipline razziali si tenga presente che ogni dottrina di razza deve essere basata sulle conoscenze anatomiche e biologiche della razza stessa e che, pertanto, delle Commissioni di concorso sarebbe opportuno facciano parte anche professori di biologia e non soltanto cultori di discipline demografiche.

Per quanto riguarda, poi, la distribuzione dei posti in rapporto alle sedi, riconosce che sono state tenute in buona considerazione le Università maggiori, ma altresì che le Università minori non sono state trascurate: in realtà, se è giusto che le Università maggiori si ingrandiscano sempre più sotto pena di decadenza, anche le Università minori — che sono pur esse istituti di Stato — debbono essere

messe in condizioni di poter compiere il loro dovere al servizio dello Stato e del sapere.

Desidera, tuttavia, esporre in merito qualche considerazione. Ad esempio, mentre a ciascuna Facoltà della Regia Università di Roma, che è la prima del Regno e tale deve rimanere, è stato assegnato un posto di ruolo, e addirittura due alla Facoltà di lettere, che è già di per se stessa pletorica perchè ha ben 35 insegnamenti, alla Università di Bari non è stato concesso un posto per la medicina e chirurgia. È da notare che, mentre a Bari vi sono, per la medicina, 16 cattedre di ruolo tutte occupate, continua ad essere assegnato per incarico l'insegnamento di anatomia patologica. Ora se si considera che questo insegnamento è fundamentalissimo per gli studi di medicina ed esige, pertanto, la presenza di un professore ordinario titolare della cattedra, si conclude che si sarebbe potuto assegnare un posto alla Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, con esplicita destinazione all'anatomia patologica.

Chiede, pertanto, se non sia possibile togliere un posto alla Facoltà di lettere di Roma, che ne ha avuti due in più, per darlo, precisamente, alla Facoltà di medicina e chirurgia di Bari.

Analoga osservazione deve fare per quanto riguarda l'Università di Napoli, alla quale sono stati assegnati tre posti, rispettivamente per la giurisprudenza, la medicina e chirurgia e le lettere.

Orbene, la Facoltà di giurisprudenza di Napoli ha 18 posti di ruolo tutti occupati e 18 insegnamenti obbligatori, mentre la Facoltà di economia e commercio della stessa Università ha 18 insegnamenti obbligatori, ma soltanto 11 posti di ruolo. Sarebbe, quindi, più conveniente che il posto assegnato dal disegno di legge alla Facoltà di giurisprudenza, la quale — ripete — ha tutti i suoi titolari, fosse assegnato alla Facoltà di economia e commercio, che manca di 7 professori di ruolo.

Dichiara di non conoscere le situazioni delle altre Università; ma ritiene che esse siano state serenamente e obiettivamente vagliate dal Ministero dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE osserva che, non avendo il camerata Pentimalli, secondo le disposizioni della Presidenza della Camera, presentato in tempo utile alcun emendamento, i suoi rilievi debbono esser considerati come raccomandazioni rivolte al Ministro dell'educazione nazionale.

PENTIMALLI, *Relatore*, osserva che la opportunità di un emendamento può sorgere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dalla stessa discussione; comunque, le sue osservazioni sono più che semplici raccomandazioni.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa notare che quando i camerati Consiglieri nazionali credono di dover fare delle osservazioni sui singoli disegni di legge, gli organi ministeriali sono ben lieti di esaminarle e accolgono, anzi, cordialmente questa forma di collaborazione. Quando ciò non avviene e non sono presentati emendamenti, si può presumere che i provvedimenti non diano luogo a sostanziali diversità di vedute.

Quanto alle osservazioni del camerata Pentimalli, nelle loro linee generali esse sono giuste; e v'è da augurarsi che nuove assegnazioni di fondi da parte del Ministero delle finanze consentano presto di riparare alle lacune da lui segnalate e alle altre che si possono immaginare. Non può, tuttavia, concordare col Relatore nei rilievi di carattere particolare e in proposito deve, anzi, rilevare che le necessità e le richieste delle Università italiane sono numerosissime quantitativamente e molteplici qualitativamente; che gli uffici ministeriali e il Ministro, anche con considerazioni di carattere politico, hanno cercato di tener conto delle une e delle altre e di arrivare alle soluzioni più soddisfacenti.

In questo senso, il caso della Facoltà di giurisprudenza e della Facoltà di economia e commercio di Napoli, citato dal camerata Pentimalli, vale per tutti. Occorre tener presente che le Facoltà di economia e commercio sono sorte dopo quelle di giurisprudenza e, per le materie comuni, si sono avvalse, appunto, degli insegnanti delle Facoltà di giurisprudenza. Che, se lo Stato deve istituire un posto di ruolo in una Università, appare evidente essere non soltanto suo diritto, ma suo dovere attribuirlo ad una materia, di cui altrimenti non si potrebbe garantire un adeguato insegnamento: è inutile, infatti, mettere accanto ad un professore un altro professore della medesima materia, quando ciò non sia richiesto da necessità di affollamento o da altri motivi. Proprio in alcuni insegnamenti la duplicità dei docenti è da sconsigliare.

Per quanto riguarda la Università di Bari, alla quale appartiene come professore ed è particolarmente legato in tale qualità e come pugliese, sarebbe ben lieto che si potesse provvedere secondo le sue esigenze; ma deve riconoscere che vi sono altre Facoltà di medicina che si trovano nelle stesse condizioni, anche nelle Università maggiori.

Comunque, l'assegnazione dei posti di ruolo prevista dal disegno di legge è stata fatta tenendo conto di così complesse esigenze, che egli non può accogliere alcuna variazione nel testo del provvedimento; e prega la Commissione di approvarlo così come esso è attualmente formulato.

PRESIDENTE chiede se, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, il camerata Pentimalli intenda insistere nelle sue richieste.

PENTIMALLI, *Relatore*, condivide pienamente le considerazioni del Sottosegretario di Stato sui doppioni di cattedre nelle varie Facoltà.

In proposito, ricorda che nella Facoltà di lettere dell'Università di Roma v'è una cattedra di filosofia morale, una di filosofia teoretica e una di storia della filosofia, e che le stesse cattedre esistono pure nella Scuola di Magistero: i doppioni, dunque, vi sono, ma principalmente nelle Facoltà di lettere.

Per quanto riguarda la Facoltà di economia e commercio e quella di giurisprudenza di Napoli, ha voluto richiamare l'attenzione sul fatto che la Facoltà di giurisprudenza ha 18 insegnamenti obbligatori e 18 posti di ruolo, mentre la Facoltà di economia e commercio ha 18 insegnamenti obbligatori e 11 posti di ruolo e non può coprire con un insegnante titolare, per esempio, la cattedra che è fondamentale per l'economia e commercio, vale a dire la cattedra di merceologia, che non esiste nella Facoltà di giurisprudenza.

Ad ogni modo, non insiste nelle sue richieste, per non diminuire l'alto significato del progetto di legge.

(L'articolo unico è approvato con l'annessa tabella).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie concernenti il personale insegnante e le tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra. (1009)

PRESIDENTE mette in rilievo anche la particolare importanza di questo provvedimento, che è in relazione all'attuale stato di guerra.

BALZARINI, *Relatore*, dichiara che il disegno di legge è molto opportuno, poichè risponde alla necessità che la scuola, in tutti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

i suoi settori, continui la propria attività senza incertezze e turbamenti e diventi anzi più efficiente in tempo di guerra.

Illustra i punti fondamentali del provvedimento, e prima di tutto la facoltà del Ministro dell'educazione nazionale di trattenere in servizio professori che avrebbero già raggiunto il limite di età per andare a riposo: disposizione, questa, che ha una particolare giustificazione nel fatto che, se si dovesse ricorrere a supplenti, il bilancio dello Stato subirebbe un aggravio.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, esse hanno un carattere anche morale, specialmente quella che sospende il periodo di prova per il personale direttivo e insegnante richiamato alle armi, il quale completerà questo periodo appena ritornato alla direzione o all'insegnamento.

Particolare menzione merita l'ultimo articolo del disegno di legge, che esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni delle scuole medie ed universitarie appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica e di cui il genitore, a datare dall'11 giugno 1940-XVIII, sia stato o sia in servizio militare.

La formula con la quale è stabilita l'esenzione, senza l'indicazione di termini recisi sulla durata del richiamo, consente la massima estensione nella applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE comunica la seguente circolare pervenutagli da parte del Presidente della Camera:

« Taluni componenti delle Commissioni Legislative indugiano a restituire le bozze corrette dei riassunti delle discussioni alle quali hanno preso parte. Ciò, oltre a ritardare la pubblicazione dei resoconti delle riunioni, impedisce il tempestivo invio al Senato degli estratti dei resoconti medesimi, cosicchè spesso alle Commissioni dell'altra Assemblea Legislativa vengono a mancare elementi chiarificatori, utili per la discussione dei disegni di legge, già approvati dalla Camera, specie se vi sieno stati introdotti emendamenti.

« Per eliminare l'inconveniente credo necessario raccomandare ai Camerati di provvedere alla restituzione dei riassunti corretti delle loro dichiarazioni, non oltre il quinto giorno dall'invio: trascorso infruttuosamente detto termine sarà ritenuto definitivo il testo redatto dall'Ufficio dei resoconti ».

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme di adeguamento al personale insegnante delle disposizioni circa la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni. (999)

ART. 1.

I professori straordinari degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che non siano in possesso del requisito prescritto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, ove completino con esito favorevole il periodo triennale di prova dopo il compimento del trentesimo anno di età, sono mantenuti in servizio con il grado di straordinario, salvo ad ottenere la promozione ad ordinario qualora entrino in possesso del requisito anzidetto.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, la promozione avrà decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbe stata attuata se il professore straordinario fosse stato in possesso del requisito sopra indicato.

ART. 2.

Per l'inclusione nell'elenco degli idonei all'ufficio di preside o di direttore e per la nomina a preside o direttore nei Regi Istituti di cui al precedente articolo 1, la condizione di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile.

ART. 3.

L'insegnante ordinario che, nei casi previsti dalle norme vigenti, ottenga il passaggio dal ruolo B al ruolo A, consegue nel ruolo l'inquadramento cui ha diritto in base al servizio prestato nel ruolo di provenienza, indipendentemente dall'età, ma non può, ove non abbia lo stato di coniugato o di vedovo, conseguire grado superiore al nono.

ART. 4.

Nei casi di regificazione di Istituti pareggiati il personale direttivo e insegnante già in servizio in detti istituti, che si trovi nelle condizioni previste dalle norme vigenti per l'assunzione nei ruoli governativi, viene inquadrato nei ruoli stessi con il grado e con lo stipendio che gli sarebbero spettati se avesse percorso la sua carriera sin dall'inizio nei ruoli governativi e secondo le norme in vigore per gli insegnanti statali, comprese quelle stabilite dal Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

ART. 5.

Nei riguardi del personale insegnante, compresi gli assistenti e gli aiuti universitari assunti nei ruoli governativi a norma dell'articolo 132 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, la valutazione dei servizi di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, agli effetti della promozione di grado, è subordinata alla qualità di coniugato o di vedovo, secondo le limitazioni fissate dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

ART. 6.

Gli attuali presidi e direttori dei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nel caso di restituzione al ruolo degli insegnanti, vengono inquadrati nel detto ruolo in base alla complessiva anzianità di servizio, a prescindere dallo stato di coniugato o di vedovo.

ART. 7.

I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, che non possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, non possono ottenere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la nomina se non dopo che abbiano, entro il biennio di validità della terna dei vincitori, contratto matrimonio.

Il secondo e il terzo graduato, che possiedano lo stato di coniugato o di vedovo, possono essere nominati prima di coloro che li precedono in graduatoria, qualora questi siano celibi.

Rimangono ferme tutte le altre norme vigenti in ordine alla procedura da osservarsi per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie.

ART. 8.

Gli attuali professori straordinari delle università e degli istituti superiori universitari, i quali non siano coniugati o vedovi, conseguono la nomina al grado di ordinario al termine del triennio di prova, secondo le norme vigenti, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

ART. 9.

I vincitori dei concorsi a posti di direttore nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, banditi anteriormente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, i quali non abbiano conseguito la nomina perchè sprov-

visti del requisito di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge possono essere nominati in ruolo qualora, nel termine di un biennio dalla entrata in vigore della presente legge, contraggano matrimonio.

I vincitori che nel termine stabilito adempiranno la condizione di cui al precedente comma potranno essere nominati prima di coloro che li precedono nella graduatoria, qualora questi siano celibi.

ART. 10.

Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, valgono le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari. (1000)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, sono istituiti, presso le Regie Università e i Regi Istituti dell'ordine universitario, 38 nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono distribuiti nel modo indicato dall'annessa tabella.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA DEI POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO ISTITUITI, A DECORRERE DAL 29 OTTOBRE 1940-XIX, IN AGGIUNTA A QUELLI CONTEMPLATI DALLA TABELLA *D* ANNESSA AL REGIO DECRETO 31 AGOSTO 1933-XI, N. 1592, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

UNIVERSITÀ E ISTITUTI	FACOLTÀ	POSTI DI RUOLO
BARI	Giurisprudenza	1
	Agraria	1
CAGLIARI	Magistero.	1
FIRENZE	Lettere	1
	Scienze	2
	Magistero.	1
GENOVA	Medicina e Chirurgia	1
	Lettere e Filosofia	1
MESSINA	Magistero.	1
MILANO	Giurisprudenza	1
	Scienze	1
MODENA	Giurisprudenza	1
NAPOLI	Giurisprudenza	1
	Medicina e Chirurgia	1
	Lettere	1
PADOVA	Scienze	1
	Lettere e Filosofia	1
PALERMO	Giurisprudenza	1
PAVIA	Scienze politiche	1
	Scienze	1
PISA	Giurisprudenza	1
	Scienze	1
	Agraria	1
ROMA	Scienze politiche	1
	Lettere	2
	Scienze	1
	Medicina e Chirurgia	1
	Architettura	1
	Ingegneria mineraria	1
	Magistero.	1
	Giurisprudenza	1
TORINO	Medicina e Chirurgia	1
	Magistero.	1
	Scienze	1
TORINO (Regio Politecnico)	Ingegneria	1
VENEZIA (Regio Istituto Universitario di Economia e Commercio)	Economia e Commercio	1

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Norme transitorie concernenti il personale insegnante e le tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra. (1009)**

ART. 1.

Il Ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di trattenere in servizio, per l'anno scolastico 1940-41, il personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica che ne faccia domanda e che, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, dovrebbe essere collocato a riposo perchè compie, nell'anno solare 1940, il sessantacinquesimo anno di età.

Dalla possibilità di ottenere il mantenimento in servizio, ai sensi del presente articolo, sono esclusi coloro che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

ART. 2.

La facoltà di trattenere in servizio il personale direttivo e insegnante di cui al precedente articolo, si riferisce anche al personale stesso già trattenuto in servizio, a norma delle disposizioni dell'articolo 11 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.

Al personale che rimarrà in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, saranno applicate a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere collocato a riposo.

ART. 3.

La graduatoria suppletiva del concorso a cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali, bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1938-XVI, è valida fino al 31 dicembre 1940-XIX.

Le cattedre assegnate ai vincitori dei concorsi banditi nel 1938, che si rendano vacanti per l'accettazione, da parte dei vincitori stessi, della nomina per effetto del concorso di cui al 1° comma del presente articolo, possono essere assegnate, entro il 31 dicembre 1940-XIX, ai candidati compresi nelle rispettive graduatorie suppletive.

ART. 4.

Per l'anno scolastico 1940-41 non saranno disposti trasferimenti su domande del personale di cui ai precedenti articoli nonchè del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari. Potranno essere disposti trasferimenti soltanto per gravi ed urgenti motivi di servizio.

Le nuove nomine o promozioni ai rispettivi uffici saranno disposte, per l'anno scolastico 1940-41, con assegnazione provvisoria di sede.

ART. 5.

Il personale direttivo in prova nelle scuole secondarie di avviamento professionale, gl'insegnanti straordinari delle scuole ed istituti d'istruzione media e d'istruzione classica scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e gl'insegnanti elementari straordinari, in servizio militare l'11 giugno 1940-XVIII o, posteriormente, durante le operazioni di guerra, completeranno la prova al loro ritorno alla direzione o all'insegnamento e saranno dichiarati stabili o promossi ordinari dalla data in cui avrebbero ottenuto la promozione se non avessero interrotto il proprio servizio.

ART. 6.

Coloro che sono stati nominati supplenti o incaricati nell'anno scolastico 1939-40 per qualsiasi posto nelle scuole di cui all'articolo 1, nelle scuole e istituti d'istruzione artistica e nelle scuole elementari e non hanno potuto assumere o tenere il posto per adempiere ad obblighi militari non di leva, hanno diritto alla valutazione dell'anno di supplenza o di incarico ai fini della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7.

Sono esonerati da tutte le tasse, per l'ammissione alle lezioni e agli esami dell'anno scolastico 1940-41 e per il conseguimento dei relativi diplomi, gli alunni delle scuole e degli istituti d'istruzione media e d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno accademico 1940-41 gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, appartenenti a famiglia di disagiate condizioni economiche, il cui genitore a datare dall'11 giugno 1940-XVIII sia stato o sia in servizio militare. Le somme per tasse, soprattasse e contributi non percepite dalle Università e dagli Istituti dell'ordine universitario in dipendenza della precedente disposizione di esonero saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

